

*l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4 comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'articolo 33", all'art. 17, nell'elencare, tra le cause di incompatibilità la circostanza che il medico fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del SSN, esclude espressamente da detta condizione di incompatibilità i medici che di cui all'art. 39 comma 8 dello stesso A.C.N.*


Pertanto, con nota prot. Serv. 2/ n. 47810 dell'11/06/2014, questo Assessorato ha formulato espressa richiesta di parere alla SISAC, cui la stessa ha dato riscontro con nota prot. n. 626 del 02/09/2014 precisando che il divieto di cui alle succitate disposizioni rappresenta un'indicazione inequivocabilmente applicabile a tutte le figure professionali in rapporto di convenzionamento con il S.S.N., compresi i medici di medicina generale.

Da ultimo segnala le disposizioni introdotte con il D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modifiche con L. 11/08/2014 n. 114 che all'art. 6 comma 1 sancisce il divieto per le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.L.vo n. 165/2001 di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza.

Alla luce del quadro normativo sopra descritto la SISAC ha segnalato l'impossibilità di conferire incarichi, inclusi quelli in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Quanto sopra premesso, atteso che la problematica de qua nasce dal parere MEF sopracitato in quanto la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria ai sensi dell'art. 1 comma 16 del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è stata effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, si ritiene di poter individuare ai fini del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria derivante da reiscrizione, la data di notifica (ricevimento) alle Aziende Sanitarie della nota prot. 2/ n. 13321 dell'11/02/2014, con cui questa Amministrazione ha trasmesso la citata nota SISAC prot. n. 29/2014; ciò in analogia, a quanto disposto con nota prot. Serv. 2/ n. 73209 del 24/09/2014 per la specialistica ambulatoriale convenzionata interna.

Il Dirigente del Servizio  
(dott.ssa Antonella Di Stefano)



Il Dirigente Generale  
(Dott. Salvatore Sammartano)

